



Regione Lombardia

DECRETO N. 5509

Del 13/04/2023

Identificativo Atto n. 673

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

BANDO "FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE IMPRESE COOPERATIVE" - D.D.U.O.
N.4645/2019 AI SENSI DELLA DGR N. XI/973/2018 ESITI ISTRUTTORIA DI MERITO DICHIARAZIONE DI NON
AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO ID 4269583

L'atto si compone di _ _ pagine di cui

pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'U.O. COMPETITIVITA' DELLE FILIERE E DEI TERRITORI

VISTA la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21";

RICHIAMATA nelle more dell'approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, la Deliberazione XI/7182 del 24/10/2022 "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE – NADEFR 2022", valida per il triennio 2023-2025, che prevede, tra le altre azioni il rilancio del sistema economico produttivo, anche attraverso interventi di sostegno alla cooperazione e all'impresa sociale;

RICHIAMATI altresì:

- la DGR 11 dicembre 2018, n. XI/973 "Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della Legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 – sostituzione della DGR 19 dicembre 2016, n. X/6019" ed in particolare l'Allegato A dove vengono individuati i criteri applicativi del "Fondo";
- la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 (di seguito per brevità "Convenzione") inserita nella raccolta Convenzione e contratti in data 11 gennaio 2019 n. 12382 che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;
- il D.D.G. n. 1961 del 18 febbraio 2019 "Approvazione incarico a Finlombarda S.p.a quale soggetto gestore del "Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative" ai sensi della Dgr n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 9.000,00";
- il d.d.u.o. n. 4645 del 3 aprile 2019 che approva il "Bando - Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative in attuazione della DGR. XI/973 del 12 dicembre 2018";
- il d.d.u.o. n.5573 del 17 aprile 2019 "Impegno di spesa di euro 10.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a quale soggetto gestore del "Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative" ai sensi della Dgr n. 973/2018;
- la DGR n. 2517 del 26 novembre 2019 "Rideterminazione del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative di cui alla Dgr XI/973 dell'11 dicembre 2018 e



Regione Lombardia

finanziamento overbooking bando Faber ex Dgr 31 luglio 2019, n. XI/2046;

- il d.d.u.o. n. 17452 del 29 novembre 2019 “Modifica impegno Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative a favore di Finlombarda Spa ai sensi della Dgr n. 2517 del 26 novembre 2019”;
- il d.d.u.o. n. 10293 del 07 settembre 2020 “Costituzione del nucleo di valutazione per l'istruttoria di merito sulla qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando “Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative” approvato con d.d.u.o. n.4645/2019 ai sensi della dgr n.973/2018;
- il d.d.g. n. 12672 del 27 settembre 2021 “Ricostituzione del nucleo di valutazione per l'istruttoria di merito sulla qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando “Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative” approvato con d.d.u.o. n.4645/2019 ai sensi della dgr n.973/2018.”;
- il d.d.g. n. 2071 del 22 febbraio 2022 “Aggiornamento della composizione del nucleo di valutazione per l'istruttoria di merito sulla qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando “fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative” costituito con ddg 12672/21”;
- il D.D.G. n. 13491 del 23.09.2022 “Proroga e modifica della composizione del nucleo di valutazione per l'istruttoria di merito sulla qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando “fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative” costituito con ddg 12672/21”;

PRESO ATTO che il bando “Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative”, prevede, fra l'altro, al punto C “Fasi e tempi del procedimento” che:

- Le domande sono trasmesse e protocollate sulla piattaforma informativa Bandi on line;
- L'istruttoria prevede una fase formale, finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti e una fase istruttoria di merito che comprende, un'analisi sulla qualità dell'operazione condotta da un nucleo di valutazione (d.d.g. n. 7902/2019) e una valutazione economica finanziaria;
- L'istruttoria di merito sulla qualità del progetto sarà effettuata sulla base dei criteri riportati nella tabella al punto C.3.c “Valutazione delle domande” del bando;
- Qualora il punteggio relativo all'analisi della qualità progettuale risultasse inferiore a 25 punti non si procederà alla valutazione economica finanziaria e il progetto sarà dichiarato non ammissibile;

CONSIDERATO che:

- il progetto id n. 4269583 presentato in data 29 novembre 2022 prot. n. O1.2022.0027540 sulla piattaforma Bandi on line dalla cooperativa MANITESE



Regione Lombardia

COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS, sita in via Parini 60, Gorgonzola (MI), c.f. 04568230967, ha avuto esito ammissibile all'istruttoria formale in data 25 gennaio 2023;

- che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 01 febbraio 2023 come da verbale agli atti presso l'ufficio competente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori ha valutato, fra l'altro, la qualità del progetto id n. 4269583 sulla base dei criteri definiti dal bando, prevedendo di dare apposita comunicazione alla cooperativa MANITESE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS in merito all'articolo B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità comma 2 lettera v) indicati dal Bando, dove sono indicate le caratteristiche che devono essere rispettate per l'acquisto dei veicoli:

"veicoli di categoria N1 o N2, M1 o M2 (come individuati all'art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"), per il trasporto in conto proprio appartenente ad una delle seguenti categorie: elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e GPL esclusivo, metano e GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL);"

- che con Protocollo O1.2023.0002508 del 09/02/2023 è stata inviata comunicazione alla cooperativa MANITESE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS

- che con mail del 24 febbraio 2023 la cooperativa MANITESE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS ha risposto alla comunicazione inviando dichiarazione sui requisiti del veicolo indicando come modello l'autoveicolo FIAT DUCATO SERIES 9 FURGONE LASTRATO 35Q.li LH3 140CV 2.2 Multijet 3 E6d-final

- che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 01 marzo 2023 come da verbale agli atti presso l'ufficio competente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori esprime parere negativo sull'ammissibilità della spesa indicata in fase progettuale per l'acquisto del veicolo FIAT DUCATO SERIES 9 FURGONE LASTRATO 35Q.li LH3 140CV 2.2 Multijet 3 E6d-final a seguito della non compatibilità delle caratteristiche dello stesso con quanto indicato dall'art. B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità comma 2 lettera v), dove sono indicate le caratteristiche che devono essere rispettate per l'acquisto dei veicoli.

A seguito dell'inammissibilità della spesa il programma di spesa del progetto risulta essere zero per cui lo stesso non viene ammesso alla fase successiva di istruttoria economico finanziaria



Regione Lombardia

PRESO ATTO dell'esito della valutazione espressa dal nucleo di valutazione in data 01 marzo 2023 dalla quale si evince la non ammissibilità del progetto alla fase successiva di istruttoria economico finanziaria

RITENUTO quindi di:

- di approvare gli esiti della valutazione di merito (svolte dal NDV per la qualità dell'operazione) che sono inseriti nella piattaforma bandi on line nella domanda progetto ID 4269583;
- di dichiarare non ammissibile il progetto domanda id 4269583 presentata dalla cooperativa MANITESE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS, per la motivazione sopra citata;
- trasmettere alla cooperativa gli esiti dell'istruttoria di merito;

DATO ATTO che i termini previsti dall'art. 2, comma 2 della legge 241/90 sono stati rispettati;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

RICHIAMATE:

- la DGR 25 gennaio 2021 n. XI/4222 "Il provvedimento organizzativo" con la quale viene nominato Direttore Generale dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;
- la DGR 22 febbraio 2021 n. XI/4350 "IV provvedimento organizzativo 2021" con la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
- la DGR 26 luglio 2021 n. XI/ 5105 "XIII provvedimento organizzativo 2021" con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori a Enrico Capitanio;
- la DGR 13 marzo 2023 n. XII/2 "I Provvedimento organizzativo – XII Legislatura" che individua i direttori di riferimento nella fase transitoria e stabilisce che sino all'affidamento dei nuovi incarichi ai Direttori, a seguito del perfezionamento delle connesse procedure, le Direzioni restano confermate nell'attuale configurazione organizzativa;

DECRETA

1. di dichiarare la non ammissibilità del progetto id 4269583 presentato dalla cooperativa MANITESE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS, sita in via Parini 60, Gorgonzola (MI), c.f. 04568230967 per le motivazioni dichiarate in premessa



Regione Lombardia

2. di trasmettere il presente atto e gli esiti della valutazione di merito alla cooperativa MANITESE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS;
3. di trasmettere il presente atto al soggetto gestore;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
5. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013.

Ai sensi del d.lgs. 104/2010, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Lombardia nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.

Il Dirigente
ENRICO CAPITANIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.